

Deliberazione N. 6

Assessore

Assessore ANDREA MORNIROLI



SPL	SSL	STL
210	00	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 26/01/2026

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2026-2027

1)	Presidente	ROBERTO	FICO	Presidente
2)	Vicepresidente	MARIO	CASILLO	
3)	Assessore	FULVIO	BONAVITACOLA	
4)	Assessore	VINCENZO ONOFRIO GIUSTINO	CUOMO	
5)	Assessore	ANGELO	CUTAIA	
6)	Assessore	VINCENZO	MARAIO	
7)	Assessore	ANDREA	MORNIROLI	
8)	Assessore	CLAUDIA	PECORARO	
9)	Assessore	ANGELICA MARIA	SAGGESE	
10)	Assessore	CARMELA	SERLUCA	
11)	Assessore	IORELLA	ZABATTA	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. la Legge costituzionale n. 3/2001 *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"* riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- b. l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c. il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto *"norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008"*, ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che *"la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica"* nonché la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di *"chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni"* sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;
- e. con DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- f. le Leggi 15 luglio 2011, n. 111 e 12 novembre 2011, n. 183, nel dettare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica per le istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;
- g. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane"* conferma, quale funzione fondamentale delle stesse, la programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
- h. la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, sancendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi;
- i. il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, all'art. 12 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis dell'art.19 del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
- j. il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali;

Premesso, altresì, che

- a. con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro delle Finanze, n. 127 del 30 giugno 2023 sono stati definiti i Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 (art. 1), nonché individuate le Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (art. 2);
- b. il decreto:

b.1 all'articolo 1, comma 1, cita: *“A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.”;*

b.2 all'articolo 1 comma 5 cita: *“Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:*

- *per l'anno scolastico 2024-2025: 961;*
- *per l'anno scolastico 2025-2026: 949;*
- *per l'anno scolastico 2026-2027: 938;*

in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.”;

b.3 all'articolo 1, comma 6, cita: *“Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.”;*

b.4 all'articolo 1, comma 7, cita: *“Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.”;*

b.5 all'articolo 1, comma 8, cita: *“Il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non è mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.”;*

b.6 all'articolo 1, comma 9, cita: *“Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.”;*

b.7 all'articolo 1, comma 10, cita: *“I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.”;*

b.8 all'articolo 2, comma 1, cita: *“La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti al comma 10 del medesimo articolo.”;*

b.9 all'articolo 2, comma 2, cita: *“Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al decreto, che ne costituisce parte integrante.”;*

b.10 all'articolo 2, comma 3, cita: *“Nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la regione Friuli-Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.”;*

- c. il Decreto-legge n. 98 del 6/07/2011, all'articolo 19, comma 5-quater, prevede che *“... con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a 30 giorni.”;*
- d. le Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa – A.S. 2026/2027, approvate con DGR n. 380 del 16/06/2025, al paragrafo 5.2 citano, con particolare riferimento al paragrafo relativo alle *“Soglie numeriche dei plessi e sedi distaccate”*, che

“In caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi, fatte salve le intese tra Comuni”;

Preso atto, dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a. con nota prot. n. 76453 del 23.5.2023, in applicazione del comma 5-quater dell'art. 19 del d.l. 98/2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, l. 197/2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di decreto, recante criteri per la definizione del contingente di dirigenti scolastici e DSGA per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e, non essendo stata prestata l'intesa, nella seduta del 24.05.2023, per il voto contrario delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, la Conferenza unificata ha sancito il mancato accordo;
- b. la Regione Campania ha proposto presso il TAR Campania, contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'annullamento, previa sospensiva: del decreto interministeriale n. 127 del 30.6.2023, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557, della l. 29.12.2022, n. 197, nella parte in cui assegna alla Regione Campania n. 839 istituzioni scolastiche; della nota prot. n. 3723 del 4.8.2023, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato alle Regioni la registrazione, in data 2.8.2023, del decreto interministeriale e ne ha disposto l'esecuzione; della nota prot. U.3489 del 25.7.2023, di trasmissione del decreto; della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. U.1988 del 5.7.2023, che riporta all'attuazione del PNNR la disciplina di cui al decreto n. 127 del 30.6.2023 e deduce quale presupposto del ridimensionamento delle sedi scolastiche, una pretesa riduzione della popolazione scolastica regionale;
- c. la Regione Campania ha, inoltre, proposto, con rimessione alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19 del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557 e comma 558 della l. 29.12.2022, n. 197;
- d. il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), in data 30/10/2023, ha pronunciato l'ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 03905/2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Regione Campania, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5 sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione e, accogliendo la domanda cautelare, per l'effetto ha sospeso il D.M. n. 127/2023 e le note ministeriali impugnate, nei limiti dell'interesse della ricorrente e ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- e. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno successivamente richiesto la sospensiva mediante decreto monocratico presidenziale dell'ordinanza cautelare del TAR Campania, Napoli, Sezione Quarta, n. 5884/23, pubblicata in data 30 ottobre 2023, nel procedimento iscritto al n. R.G. 3905/23;
- f. il Consiglio di Stato, in data 6 novembre 2023, ha caducato il provvedimento del TAR Campania sospendendo l'efficacia dell'ordinanza al giudizio della Corte Costituzionale;
- g. nelle more della decisione del Consiglio di Stato, la Consulta con sentenza n. 223 del 22.12.2023 decideva sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561 della l. 197/2022, sollevata con ricorso diretto dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia e al punto 7.2.1.2, pronunciandosi sul Decreto interministeriale n.127/2023, ha sancito che *“... la nuova disciplina elimina i precedenti vincoli dimensionali (600 e 400 alunni) stabiliti per le singole istituzioni scolastiche ...”*, come previsti dalla disciplina precedente il Decreto interministeriale citato, stabilendo il rafforzamento dell'autonomia regionale in sede di processo di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale;
- h. il MIM, con la nota “Condivisione informazioni per la definizione del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027” (prot. 0001343 del 12.05.2023) precisa che *“La nuova disciplina non prevede parametri dimensionali, pertanto, a tutte le scuole autonome potrà essere assegnato un DS e un DSGA,*

titolari in via esclusiva. Parimenti, non sono previste scuole sottodimensionate (termine che con l'introduzione della nuova disciplina risulta priva di significato...);

- i. nell'anno scolastico 2024/2025, che è stato anche il primo in cui si è data attuazione alla riorganizzazione di cui al D.I. n. 127/2023, nel dialogo costante tra Amministrazione statale e Regioni, nelle sedi istituzionali competenti, è emerso che alla base del dimensionamento vi erano dati erronei, quanto al rilievo della popolazione scolastica regionale, da parte del MIM;
- j. in sede di X Commissione Istruzione, veniva evidenziato dalla Regione Campania l'errore di stima del numero degli alunni da diverse regioni, determinando ciò – come logica conseguenza - la richiesta al Ministro, da parte del Coordinatore della Commissione, di prevedere un aggiornamento del DI n. 127/2023, così come previsto dall'art. 1, comma 10, del medesimo regolamento attuativo della L. 197/2022;
- k. successivamente, in disparte dalle altre Regioni, la Regione Campania, con nota prot. 18220 del 9.8.2024, a firma del Presidente e dell'Assessore al ramo, in ordine all'esigenza di rettificare il calcolo ministeriale, richiedeva il risolutivo intervento del Ministro in carica, ai fini del necessario aggiornamento e della revisione del processo di dimensionamento scolastico, a mente del DI n. 127/2023, per il territorio campano per l'a.s. 2025/2026 e, a seguire, per il 2026/2027;
- l. non essendovi stato alcun riscontro alla petizione degli organi politici, la Regione Campania ha ribadito la richiesta di rettifica del D.I. n. 127/2023, con nota prot. 470144 del 7.10.2024, a firma del Direttore Generale dell'Istruzione, Formazione, Lavoro e le Politiche Giovanili, chiedendo al MIM l'applicazione dei dati reali sulla consistenza della platea scolastica regionale ed il corrispondente adeguamento delle dotazioni organiche programmate fino al 2027;
- m. la Regione Campania ha proposto ricorso, numero di registro generale n. 5947 del 2024, contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'annullamento del silenzio rifiuto, formatosi sull'istanza del 7.10.2024, per l'aggiornamento e la revisione del numero di studenti iscritti per l'a.s. 2024/2025, nonché per l'accertamento della fondatezza di siffatta richiesta ed il conseguente ordine al Ministero intimato di provvedere nei sensi richiesti dalla Regione Campania, tenuto conto che, attraverso tale ricorso la Regione Campania ha richiesto provvedimenti cautelari intesi all'assunzione di atti di impulso procedimentale nei confronti del MIM, onde rimuovere in via monitoria una stasi del procedimento preclusiva della sua conclusione entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti che ne disciplinano lo svolgimento e, contestualmente la richiesta e la concessione *ad horas* di un decreto ex art. 56 c.p.a. con ordine *ante causam* al MIM di rideterminarsi *rebus sic stantibus*;
- n. con ordinanza N. 02580/2024 REG.PROV.CAU. N. 05947/2024 REG.RIC., il TAR Campania ha respinto l'istanza cautelare rinviando l'ulteriore trattazione del giudizio alla Camera di consiglio dell'8 gennaio 2025, ma, successivamente, con decreto monocratico N. 02623/2024 REG.PROV.CAU. N. 05947/2024 REG.RIC., ha accolto l'istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56, c.p.a. ai fini del riesame di cui in motivazione, da compiere alla luce dei principi enunciati in motivazione e nei termini ivi precisati, lasciando ferma per la trattazione collegiale della domanda cautelare contestuale ai motivi aggiunti la Camera di consiglio dell'8 gennaio 2025;
- o. in data 29 maggio 2025 (rep. Atti n. 66/CU), la Conferenza unificata ha sancito il mancato accordo sullo schema di decreto del MIM, di concerto con il MEF, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al decreto 30 giugno 2023, n.127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/2027 PNRR M4.C1 – Riforma 1.3 per il voto contrario delle Regioni Toscana, Umbria, Puglia, Emilia-Romagna, Sardegna e Campania;
- p. successivamente, il MIM ha approvato il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 124 del 30 giugno 2025, recante l'aggiornamento dei criteri, di cui al D.M. 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/27, ex art. 1, c. 557, L. 29.12.2022, n. 197. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3. Registrato alla Corte dei Conti nr. 1486 il 15/07/2025 e l'allegata tabella con le unità assegnato in organico alle singole regioni che, in particolare per la Campania, si attestano nel numero di 830;
- q. il TAR Campania, con sentenza n. 6842 del 21.10.2025, ha accolto la richiesta per l'annullamento del diniego alla richiesta di aggiornamento del contingente di DS e DSGA per gli a.s. 2024/25, 2025/26 e 2026/27, sulla base del numero effettivo di alunni iscritti in Campania, nelle scuole di ogni ordine e grado, così come stabilito dalla l. 197/2022 e dal DI n. 127/2023, a far data dall'a.s. 2024/25;

- r. il MIM ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Campania n. 6842 del 21.10.2025;
- s. la Regione Campania:
- s.1 si è opposta alla concessione della richiesta misura cautelare ex art. 98 c.p.a. ribadendo che le autonomie sono state fissate dal MIM per il triennio suddetto sulla scorta di una mera previsione statistica non corretta, assunta a base di calcolo dall'appellante, in violazione della l. 197/2022 e della Missione 1.4 del PNRR e considerando una platea effettiva di iscritti maggiore di 23.000 unità rispetto a quella prevista dal MIM, ha richiesto al Consiglio di Stato di poter confermare le autonome scolastiche, nell'a.s. 2026/27, a 853 in luogo delle prospettate 830 come previsto dal DI n.124/2025;
- s.2 ha, altresì, rappresentato il gravissimo disagio, derivante dalla soppressione di istituti scolastici sul proprio territorio, imposta dalla direttiva, cui ha chiesto di porre rimedio, già con le istanze rivolte al MIM il 5.8.2024 e 7.10.2024, e, in forza della sentenza TAR Campania n. 6842/2025, ha chiesto la deroga al termine del 31.10.2025 per l'adozione del Piano di dimensionamento per l'a.s. 2026/27;
- t. il MIM non ha ancora pubblicato il Focus per l'a.s. 2025/26 appena terminato, non consentendo, quindi, di conoscere quale sia la consistenza della platea scolastica di ciascuna Regione anche nell'ultimo anno scolastico;
- u. il Consiglio di Stato - VII Sezione, con ordinanza n. 4187 del 19 novembre 2025, ha accolto l'istanza cautelare del Ministero dell'Istruzione e del Merito sospendendo la sentenza del Tar Campania n. 6842/2025 prospettando, tra gli altri, un possibile ricorso all'istituto delle reggenze per posizioni che eventualmente risultassero scoperte, pur nell'ambito della già determinata programmazione nazionale; il deposito di una relazione da parte del MIM, entro il 31 marzo 2026, sui dati relativi alla popolazione scolastica regionale; la trattazione del merito con udienza fissata al 28 aprile 2026;
- v. in relazione all'applicazione dell'ordinanza n. 4187 del 19 novembre 2025, è seguita una corrispondenza tra la Direzione Generale per l'Istruzione, l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e gli Uffici del MIM:
- v.1 con nota n. 0202539 del 20.11.2025, la DG ha richiesto agli Uffici del MIM espressa condivisione e autorizzazione all'utilizzo dell'istituto delle "reggenze", al fine di provvedere nei termini richiesti al dimensionamento scolastico, ricevendone un sostanziale diniego, pervenuto in data 27.11.2025 con prot. n. 0664552, da parte del MIM;
- v.2 a tale diniego, seguiva ulteriore riscontro della DG, con nota prot. N. 0667573/2025 del 28/11/2025;
- v.3 interveniva, successivamente, nota di diffida, prot. n. 0679252 del 03.12.2025, a firma del Ministro dell'Istruzione e del Merito e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ed ulteriore riscontro da parte della DG, con nota prot. n. 0702804 del 11.12.2025, finalizzata ad esporre il complesso percorso di dimensionamento scolastico comunque già affrontato nella riunione del 05.12.2025, presso la sede della Regione Campania, alla presenza dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, con la finalità di pervenire ad una adeguata offerta formativa e ad un regolare avvio del servizio scolastico sul territorio regionale in ragione della platea scolastica effettiva, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 197/2022 e dalla Misura 1.3 del PNRR;
- w. la Regione Campania, con istanza depositata in atti il 5 dicembre 2025, ha richiesto:
- w.1 la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4187 del 19 novembre 2025;
- w.2 in subordine, l'esecuzione ex art. 59 e 114 c.p.a. della ordinanza cautelare per la parte in cui si ammette il ricorso all'istituto delle c.d. "reggenze";
- w.3 l'anticipazione dell'udienza pubblica di merito del 28 aprile 2026;
- x. il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Settima), con ordinanza n. 04543/2025 REG.PROV.CAU. N. 08430/2025 REG.RIC., del 18/12/2025, ha ritenuto:
- x.1 considerare l'ordinanza dello stesso Consiglio di Stato n. 4187/2025 già esaustiva per la concessione della misura cautelare invocata dal Ministero appellante, considerando prevalente, nel temperamento degli interessi in gioco, l'esigenza ministeriale di mantenere efficace la programmazione a suo tempo definita ed oggetto della presente controversia, nonché implausibili le ricadute negative sull'organizzazione del servizio scolastico paventate dalla Regione Campania;

- x.2 considerare, altresì, che il richiamo al possibile ricorso all'istituto della reggenza fosse prospettato, nell'ordinanza innanzi richiamata, solo in via del tutto residuale e meramente ipotetica;
- x.3 accogliere l'istanza cautelare proposta dal Ministero appellante per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026-2027 secondo cui, anche ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "l'organico del personale dirigenziale è già determinato dalla programmazione nazionale";
- x.4 respingere, quindi, l'istanza proposta dalla Regione Campania di revoca o modifica ex art. 58 c.p.a. dell'ordinanza cautelare n. 4187 del 19 novembre 2025 (Ricorso numero: 8430/2025);
- x.5 respingere anche l'istanza, proposta in subordine, di esecuzione art. 59 e 114 c.p.a della sopra indicata ordinanza cautelare;
- x.6 respingere, altresì, l'istanza di anticipazione dell'udienza pubblica di merito del 28 aprile 2026;

Preso atto, altresì, che

- a. il Comune di Santa Marina ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti (R.G. 528/2024) contro le Delibere di G.R. della Campania n. 816/2013 e n. 11/2024, nella parte in cui veniva disposto l'accorpamento dell'I.C. di Santa Marina Policastro Bussentino con l'I.C. Dante Alighieri di Sapri, con individuazione della sede centrale presso tale ultimo Istituto;
- b. il TAR Campania, con sentenza n. 4558 del 5 agosto 2024, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente Comune di Santa Marina;
- c. il Consiglio di Stato, Settima Sezione, n. 5111 del 25 giugno 2025, ha confermato la sentenza del TAR Campania innanzi richiamata;
- d. il TAR Campania, con sentenza n. 7439/25, pubblicata il 17/11/25, ha accolto definitivamente il ricorso presentato dal Comune di Santa Marina e, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Campania di prestare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza della Sezione n. 4558/2024 e del Consiglio di Stato n. 5111/2025 e per l'effetto di ripristinare l'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo "Santa Marina – Policastro Bussentino";

Preso atto, inoltre, che

- a. spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
- b. la Regione, in esito al citato giudizio di merito in capo al Consiglio di Stato nell'udienza fissata al 28 aprile 2026, si riserva di valutare, con riferimento al dimensionamento scolastico per l'a.s. 2027-28, ogni opportuna modifica o integrazione agli assetti delle istituzioni scolastiche in ragione dei fabbisogni e delle esigenze dell'intera comunità scolastica regionale e, in particolare, della tutela delle aree interne;
- c. la Regione, in sinergia con l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida vigenti, ha definito il percorso di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa in ragione dei seguenti criteri di indirizzo:
 - c.1 gli accorpamenti di istituzioni scolastiche, su base provinciale, tengono conto, del numero di plessi afferenti alla scuola oggetto di costituzione, con rinnovato codice meccanografico, e della posizione baricentrica del plesso di presidenza, nel rispetto del parametro della popolazione scolastica più nutrita ivi presente come da Linee Guida. Ciò in prevalente ragione dell'opportunità di gravare quanto meno possibile sulle comunità scolastiche, allievi e famiglie, in termini di fruizione e accessibilità ai servizi scolastici, amministrativi e di segreteria organizzativa;
 - c.2 nei limiti della consistenza di platea scolastica media, su base provinciale, gli accorpamenti riguardano due o più istituzioni scolastiche, con i numeri di alunni iscritti più bassi, al fine di evitare, per quanto possibile, la costituzione di nuove realtà scolastiche con numeri di platea assai cospicui;
 - c.3 gli accorpamenti di istituzioni scolastiche tengono conto anche, per quanto possibile, del numero di comuni sede dei plessi scolastici afferenti alla medesima scuola oggetto di costituzione e della vicinorietà tra loro;
 - c.4 sono prese in considerazione anche condizioni di operatività e riorganizzazione di plessi scolastici, nel territorio dello stesso Comune, ovvero di Comuni limitrofi, al fine di pervenire alla configurazione di scuole accorpate in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni di platea;

- c.5 la definizione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa, trattandosi, in larga maggioranza, di ambiti tematici complementari da considerare in maniera unitaria, implica una lettura articolata e complessa a livello territoriale che richiede il contenimento e la marcata razionalizzazione delle istanze pervenute, in totale convergenza con gli orientamenti dell'USR per la Campania, in termini di limitazione di licei sportivi, licei musicali e coreutici, duplicazione di indirizzi in aree contigue, eliminazione di ridondanze dell'offerta didattica nonché la preminente osservanza degli indirizzi ministeriali in termini di verticalizzazione dell'offerta scolastica sugli ordini di scuola e la conseguente costituzione di istituti comprensivi;
- d. spetta alle Amministrazioni Provinciali, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Amministrazioni Comunali proporre, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche - in ragione degli specifici singoli cicli di istruzione di propria pertinenza - in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- e. spetta alle Amministrazioni Provinciali e alla Città Metropolitana di Napoli avanzare proposte motivate in materia di offerta formativa onde prevedere un'articolazione armoniosa e funzionale degli indirizzi relativi al secondo ciclo di istruzione;
- f. la Giunta Regionale approva annualmente l'organizzazione della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa;
- g. gli elenchi completi delle istanze pervenute, ai sensi delle Linee Guida regionali approvate, sono contenuti, rispettivamente, nei seguenti allegati: **allegato 1 – Istanze rete scolastica**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno; **allegato 2 – Istanze per l'offerta formativa**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno; **allegato 3 – Istanze percorsi di II livello SIA**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno, costituendone parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- h. gli elenchi completi delle istanze rigettate, ai sensi delle Linee Guida regionali approvate, ovvero non riferite ad ambiti di competenza regionale sono contenuti, rispettivamente, nei seguenti allegati: **allegato 4 – Istanze non conformi o senza seguito di provvedimento rete scolastica**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno; **allegato 5 – Istanze rigettate per l'offerta formativa**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno; **allegato 6 – Istanze rigettate percorsi di II livello SIA**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno, costituendone parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i. con DGR n. 380 del 16 giugno 2025, sono state approvate le linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa – A.S. 2026/2027;
- j. l'Amministrazione Provinciale di Avellino (Provvedimento Presidenziale della Provincia di Avellino n. 223 del 28/11/2025), la Città Metropolitana di Napoli (Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 302 del 15/10/2025) e l'Amministrazione Provinciale di Salerno (Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 159 del 13/11/2025), per i territori di competenza, hanno presentato delle proposte di riorganizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa relativamente a nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli Istituti Secondari di II grado;
- k. non sono pervenuti atti deliberativi per l'Amministrazione Provinciale di Benevento e per l'Amministrazione Provinciale di Caserta;
- l. in data 05/12/2025, si è tenuto il tavolo tecnico con la partecipazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), le parti sociali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le confederazioni e le organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica;
- m. in riferimento alle proposte pervenute, coerenti con le linee guida ma, per le quali non sussiste competenza regionale, viene supportato l'iter per il riconoscimento attraverso specifica e separata comunicazione all'Ufficio Scolastico regionale;
- n. in data 22 dicembre 2025, si è svolto un ulteriore incontro con l'Ufficio Scolastico regionale con l'obiettivo di definire complessivamente l'assetto programmatico del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2026/2027 valutando, in particolare, e convergendo su n. 23 ipotesi di dimensionamento della rete scolastica su tutte le province della Campania e l'area

metropolitana di Napoli, in ragione del peso e della distribuzione delle istituzioni scolastiche attuali ivi presenti;

- o. in data 29 dicembre 2025, si è tenuto un ulteriore tavolo tecnico, con la partecipazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), le parti sociali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le confederazioni e le organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica con il precipuo obiettivo di definire complessivamente l'assetto programmatico del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2026/2027;

Ritenuto

- a. di dover procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, per l'anno scolastico 2026/2027, per la Provincia di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Salerno e per l'area provinciale di Napoli;
- b. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione dell'**organizzazione della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2026/2027**, le soluzioni prospettate dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, coerenti con gli indirizzi regionali di cui ai seguenti allegati: **allegato A – Provvedimenti rete scolastica**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alle necessarie integrazioni e/o modifiche di organico;
- c. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell'**offerta formativa per l'a.s. 2026/2027** l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, di cui ai seguenti allegati: **allegato B – Provvedimenti per l'offerta formativa**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- d. di dover approvare i **percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2026/2027** di cui: **allegato C – Provvedimenti percorsi di II livello SIA**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- e. di dover dare esecuzione al provvedimento della quarta sezione del TAR Campania - Napoli che, con sentenza n. 7439/25, pubblicata il 17/11/25, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Santa Marina e, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Campania di prestare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza della Sezione n. 4558/2024 e del Consiglio di Stato n. 5111/2025 e per l'effetto di ripristinare l'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo "Santa Marina – Policastro Bussentino";
- f. di dover precisare che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
- g. di dover precisare che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

Visti

- a. la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b. il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- c. il D. Lgs. n. 112/98;
- d. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- e. la Legge n. 183/2011;
- f. il DL n. 104/2013, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128;
- g. la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- h. il D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017;
- i. la DGR n. 282 del 07/06/2022;
- j. la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria 2023);
- k. il DM 127/2023 del 30/06/2023;
- l. la DGR n. 380 del 16/06/2025;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, per l'anno scolastico 2026/2027, per la Provincia di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Salerno e per l'area provinciale di Napoli;
2. di approvare, ad aggiornamento e integrazione dell'**organizzazione della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2026/2027**, le soluzioni prospettate dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, coerenti con gli indirizzi regionali di cui ai seguenti allegati: **allegato A – Provvedimenti rete scolastica**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alle necessarie integrazioni e/o modifiche di organico;
3. di approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell'**offerta formativa per l'a.s. 2026/2027** l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, di cui ai seguenti allegati: **allegato B – Provvedimenti per l'offerta formativa**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli, la provincia di Salerno. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
4. di approvare i **percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2026/2027** di cui: **allegato C – Provvedimenti percorsi di II livello SIA**, per la provincia di Avellino, la provincia di Benevento, la provincia di Caserta, l'area metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
5. di dare esecuzione al provvedimento della quarta sezione del TAR Campania - Napoli che, con sentenza n. 7439/25, pubblicata il 17/11/25, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Santa Marina e, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Campania di prestare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza della Sezione n. 4558/2024 e del Consiglio di Stato n. 5111/2025 e per l'effetto di ripristinare l'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo "Santa Marina – Policastro Bussentino";
6. di precisare che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
7. di precisare che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;
8. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione, all'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite della Direzione e per gli adempimenti di competenza, al BURC per la pubblicazione e all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	6	del	26/01/2026	SPL 210	SSL 00	STL 00
------------------	---	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2026-2027

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE	Assessore ANDREA MORNIROLI	26/01/2026
DIREZIONE GENERALE	VITO MEROLA	26/01/2026
SETTORE / UOS PARTICOLARE		

DATA ADOZIONE	26/01/2026	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 26/01/2026

AI SEGUENTI UFFICI:

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
2100000 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. DPR 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Direzione Generale

SSL = Settore

STL = UOS